



**Tribunale Ordinario di Ivrea**  
**Sezione Civile Unica**

**IL GIUDICE, dott. Alessandro Petronzi,**

letti gli atti e i verbali di causa, sciogliendo la riserva che precede,

**PREMESSO CHE**

Nell'ambito di un giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto la revocazione dell'atto di cessione delle quote sociali di BA S.r.l.s., le parti ricorrenti PS ed IB hanno chiesto il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2905, II co. c.c. e 671 c.p.c. della partecipazione sociale nella BA S.r.l.s., oggetto di cessione dapprima in data 08.08.2022 tra PG ed UA, e nuovamente oggetto di cessione, in data 12.09.2022, tra UA e FM.

Le ricorrenti hanno documentato di avere già ottenuto dal Tribunale di Torino un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di PG, in data 5.08.2022, (in forza del quale il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a procedere al sequestro conservativo dei beni immobili, dei crediti e delle quote societarie del signor PG fino alla concorrenza di €. 200.000), vedendo tuttavia vanificata la possibilità di beneficiare della cautela concessa a causa della repentina ed improvvisa (doppia) alienazione a terzi delle quote della BA s.r.l.s., avvenuta in data 8.8.2022 (prima alienazione in favore del sig. UA) e nuovamente in data 12.9.2022 (seconda alienazione in favore della sig.ra FM).

Con decreto del 4.10.2022 è stata disposta, *inaudita altera parte*, la cautela richiesta autorizzando il sequestro conservativo delle partecipazioni nella BA S.r.l.s., attualmente di proprietà di FM e nominando custode, per l'esercizio dei diritti di voto ed amministrativi, l'Avv. FA, evidenziando, quanto al *fumus*, la sussistenza di un credito, pur se litigioso, in capo alle parti ricorrenti, nonché la palese inadeguatezza del prezzo di cessione e la concentrazione nel tempo degli atti di trasferimento; e, quanto al *periculum*, il rischio di compimento di ulteriori atti di alienazione, tenuto conto della estrema concentrazione nel tempo degli atti di trasferimento delle quote societarie e della conseguente verosimile finalità elusiva degli stessi con riguardo alla cautela già concessa in data 5.8.2022 dal Tribunale di Torino.

Radicato il contraddittorio, si è costituito il solo resistente PG, il quale ha chiesto procedersi alla revoca del sequestro concesso *inaudita altera parte*,

evidenziando, per quel che in questa sede rileva, che l'ordinanza di sequestro del Tribunale di Torino del 5.08.2022, che aveva autorizzato il sequestro di beni del PG fino alla concorrenza di 200 mila euro, era stata parzialmente riformata in sede di reclamo (ordinanza del 16.12.2022), che aveva ridotto la cautela ad euro 30 mila – somma già oggetto di piena copertura per effetto dei sequestri già eseguiti sugli immobili del resistente.

#### **RITENUTO CHE**

Va disposta la conferma del sequestro conservativo già concesso *inaudita altera parte* con decreto del 04.10.2022.

Sussistono infatti i presupposti dell'invocata tutela cautelare (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

Quanto al primo dei requisiti, sia sufficiente il richiamo a tutti gli elementi già evidenziati nel decreto emesso *inaudita*, che peraltro il resistente nemmeno ha specificatamente contestato nella propria comparsa, e segnatamente, (i) il fatto che il corrispettivo della cessione del 100% delle quote della BA S.r.l.s. pare nettamente inferiore al valore di mercato delle stesse, come evincibile dai docc. 43, 44 e 53 in atti; (ii) la palese inadeguatezza del prezzo di cessione; (iii) la estrema concentrazione nel tempo degli atti di trasferimento (la prima cessione di soli tre giorni successiva al deposito dell'ordinanza di concessione del primigenio sequestro conservativo del 5.08.2022 in favore delle parti ricorrenti, e la seconda di poco posteriore; (iiii) il fatto che la seconda cessione preveda un prezzo di compravendita pari al valore di acquisto (non può nemmeno ipotizzarsi dunque un acquisto – cessione con finalità speculativa). Indici tutti che sintomaticamente rivelano la chiara finalità del PG di privarsi di un adeguato assetto patrimoniale.

Quanto all'elemento del *periculum*, esso platealmente traspare dalla concentrazione nel tempo degli atti di trasferimento delle quote societarie e della verosimile finalità elusiva degli stessi con riguardo alla cautela concessa in data 5.8.2022 per le ragioni innanzi esposte.

Non osta, con evidenza, alla concessione (e qui alla conferma) della cautela il carattere litigioso del credito (risarcitorio) che le ricorrenti accampano (*ex pluribus*, Cass. Sez. Un. 9440/2004; Cass. 19775/2005; Cass. 16577/2005; Cass. 19129/2005; Cass. 5246/2006; Cass. 19289/2007; Cass. 16722/2009; Cass. 1968/2009; Cass. 1129/2012), e di cui peraltro la stessa ordinanza del Tribunale di Torino emessa in sede di reclamo e prodotta dallo stesso resistente, dà contezza.

Detta ordinanza, infatti, ha riconosciuto espressamente una responsabilità dell'odierno resistente costituito PG per i danni subiti dalle ricorrenti IB s.r.l. e PS (madre del PG), precisando alle pagg. 1 e ss.: «Al riguardo, va anzitutto

*osservato che - nel contesto delle complesse vicende che hanno interessato sia le parti di questo procedimento che altri soggetti, comportando l'instaurazione di numerose cause dinanzi a questo Tribunale - la sussistenza di una responsabilità del PG per i danni subiti dall'IB Srls e dalla PS emerge dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 422/2020 (pacificamente passata in giudicato), che ha dichiarato "la nullità della deliberazione 28.01.2019 di IB S.r.l.s. avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico PS e la nomina del nuovo amministratore unico, signora CG", la cui emanazione è riconducibile all'operato del reclamante, il quale, "accampando diritti di socio maggioritario ..., ha convocato l'assemblea ordinaria", stabilito l'ordine del giorno, "assunto la presidenza dell'assemblea" ed espresso voto favorevole (doc. 29 fasc. att.; su tali condotte, rileva anche l'ordinanza di questo Tribunale del 15/05/2019, doc. 26 fasc. att.)». Svolgendo poi considerazioni volte a limitare la consistenza patrimoniale della cautela concessa, riducendola ad euro 30 mila, come sopra già evidenziato.*

Epperò tale tema si appalesa in questa sede sostanzialmente irrilevante, sol che si consideri che **il sequestro conservativo, nella specie, non viene richiesto nell'ambito di un giudizio risarcitorio, e quindi con la consueta finalità di evitare che il debitore possa spogliarsi dei propri beni, e dunque con la finalità di assicurare la generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. al creditore, ma al contrario, viene richiesto nell'alveo di un giudizio di revocatoria ordinaria, che come noto, tutela l'interesse del creditore a far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto che renda maggiormente difficile ed incerta la soddisfazione del proprio diritto di credito.**

**Il sequestro dunque va sussunto nell'alveo normativo di cui all'art. 2905 II co. c.c., secondo cui «il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione»; ed in tale contesto normativo, il rimedio cautelare assume una speciale postura rispondendo all'esigenza di impedire che l'alienazione dei beni (nella specie le quote sociali) da parte del terzo renda infruttuoso l'esercizio dell'azione revocatoria, riconoscendo così la facoltà di eseguire un sequestro conservativo, eccezionalmente, su un bene determinato anziché per un determinato valore come nelle ordinarie ipotesi di sequestro (disciplinate dal primo comma dell'art. 2905 c.c.).**

Vi è poi che, trattandosi di quote sociali, il sequestro si esegue con la iscrizione presso il Registro delle Imprese (artt. 2471, 2471 bis e 2352 c.c.), senza che sia persino necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare (così Cass. 13903/2014).

In questo speciale contesto normativo, poiché la cautela è *ex lege* indirizzata su

di un bene specifico (quello oggetto della domanda revocatoria) diviene del tutto irrilevante discutere dei limiti patrimoniali entro i quali arginare la cautela, poiché la sua funzione, a differenza di quanto avvenuto nei giudizi cautelari incardinati presso il Tribunale di Torino, ove veniva in rilievo un credito risarcitorio accampato dalle parti ricorrenti, è quella di assicurare il recupero del bene in caso di vittorioso esito dell'azione revocatoria, cui la cautela è ancillare. Per tali ragioni il sequestro deve essere confermato.

Spese al definitivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 2905, comma 2 c.c. e 669 *quater*, 669 *sexies*, comma 2, 669 *duodecies* e 671 c.p.c.,

CONFERMA in favore delle ricorrenti il sequestro conservativo delle partecipazioni nella BA S.r.l.s., attualmente di proprietà di FM;

CONFERMA quale custode, con diritto al compenso, delle partecipazioni nella BA S.r.l.s. in sequestro conservativo l'avv. FA, con studio in \*\*\*, il quale eserciterà i diritti di voto ed amministrativi inerenti alle partecipazioni in sequestro sentiti gli interessati e tenuto conto dell'interesse sociale, in ogni caso con i poteri e i doveri di cui agli artt. 521, 522 e 560 c.p.c.;

ORDINA l'iscrizione nel Registro delle Imprese territorialmente competente del provvedimento di sequestro in riferimento alla quota di FM (cf \*\*\*) nella BA S.r.l.s. (cf \*\*\*), con sede legale in \*\*\*, con onere provvisoriamente posto a carico del ricorrente;

SPESE al definitivo.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente e all'avv. FA, quale custode dei beni oggetto di sequestro.

Ivrea, lì 09/02/2023

Il Giudice

*Dott. Alessandro Petronzi*